

COMUNE DI IGLESIAS

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n° 36

L'anno duemila ventuno il giorno 21 del mese di dicembre, si è riunito in video conferenza il Collegio dei Revisori del Comune di Iglesias nelle persone di:

Francesco Salaris – Presidente

Anna Giacomina Di Marco – Componente

Sergio Casu - Componente

per esaminare la documentazione trasmessa dal Segretario generale Dott.ssa Lucia Tegas ad oggetto: Contratto Decentrato Integrativo – anno 2021.

Premesso

- Che l'art. 5, comma 3, del CCNL del 01.01.1999 per il personale non dirigente del comparto Regioni, Province ed Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 8 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 prevede che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;
- Che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla verifica della compatibilità dei costi e alla corretta applicazione delle norme di legge;
- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Esaminata la documentazione pervenuta in data 16 dicembre 2021.

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15 marzo 2021;

Visto inoltre,

COMUNE DI IGLESIAS

- Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
- Gli articoli 67 e seguenti del contratto medesimo che disciplina, fra l'altro la costituzione e l'utilizzazione delle risorse "decentralizzate" da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- L'art. 73 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di part time;
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- L'art. 23 comma 2° del decreto legislativo 25 maggio 2018, n. 75 che testualmente recita:
"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel 2016";
- L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:
"2. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018";

COMUNE DI IGLESIAS

Visti

- I contenuti della pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 16 dicembre 2021 e trasmessa all'Organo di Revisione;
- I contenuti della Relazione illustrativa e tecnica di corredo all'ipotesi di CCDI 2021, previsti dall'art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 8, c. 6 del CCNL 21/05/2018 e trasmessi con i testi della pre-intesa di cui al punto precedente;
- Le previsioni di tale disposto normativo secondo cui tale documentazione deve essere certificata dal Collegio dei Revisori ai fini della loro piena efficacia ed esecutività;
- La determinazione dirigenziale numero 364 del 9 febbraio 2021 "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021";
- La determinazione dirigenziale numero 2650 del giorno 11 ottobre 2021 "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021. Integrazione determinazione n. 364 del 9 febbraio 2021";
- La determinazione dirigenziale numero 3182 del 25 novembre 2021. Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021. Integrazione determinazione n. 364 del 9 febbraio e impegno di spesa.

Verificato

- Che l'importo totale del fondo per la contrattazione 2021 ammonta ad euro 708.188,42;
- Che l'ammontare del fondo per il 2021, viene così ripartito: a) *risorse stabili euro 539.450,11 di cui euro 327.494,85 utilizzate – residuano da utilizzare euro 211.955,26 - b) risorse variabili euro 168.738,31;*
- Che il Fondo così costituito, risulta contenuto entro il limite del 2016, come dal dettaglio riportato nelle schede allegate, così come previsto dal D. Lgs. 75/2017; (si veda la scheda allegata alla determinazione numero 3182 del 25/11/2021)
- Che i costi dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2021 trovano copertura, parzialmente, negli stanziamenti previsti nel bilancio 2021, negli appositi capitoli, e con prenotazione d'impegno nel triennio 2021/2023 e sono compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- Che la pre-intesa al CCDI 2021 e le relazioni di corredo sono stati correttamente redatti, tenendo a riferimento le poste di bilancio ed i limiti posti dalle norme di legge e contrattuali al

COMUNE DI IGLESIAS

Fondo per il trattamento accessorio ed al suo impiego, così anche come rilevabile dalla determinazione numero 3182 del 25 novembre 2021.

Per tutto quanto sopra

Esprime parere favorevole sulla compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivanti dall'applicazione della citata ipotesi di CCDI per l'anno 2021.

Raccomanda all'Ente

- Di corrispondere i compensi premiali al personale dipendente solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni del personale rese e, comunque, nel rispetto dei principi esposti dall'art. 67, comma 9 del DL 112/08 convertito in L.133/08.
- Di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla C.C.D.I. anche attraverso la pubblicazione della documentazione in apposita sezione dedicata del sito web del Comune.

Iglesias, 21 dicembre 2021

Il Collegio dei Revisore

Francesco Salaris

Anna Giacomina Di Marco

Sergio Casu
